

PROVINCIA DI ORISTANO



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

**Approvato con delibera C. P. n° 126 del 17 ottobre 2002
modificato con**

**delibera C.P. 27 gennaio 2004, n° 4
delibera C.P. 11 luglio 2005, n° 23
delibera C.P. 8 febbraio 2006, n° 18
delibera C.P. 19 settembre 2008, n° 52
delibera C.P. 16 ottobre 2008, n° 58
delibera C.P. 23 ottobre 2008, n° 62
delibera C.P. 23 giugno 2011, n° 25
delibera C.P. 15 aprile 2013, n° 8**

INDICE

CAPO I – ADEMPIMENTI PRELIMINARI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Decorrenza dei diritti e delle prerogative dei consiglieri provinciali	Pag. 7
Art. 2 - Prima convocazione e prima seduta del consiglio	Pag. 7
Art. 3 - Adempimenti della prima seduta	Pag. 7
Art. 4 - Presidente del Consiglio ed Ufficio di Presidenza	Pag. 7
Art. 5 – Poteri e prerogative del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente	Pag. 8
Art. 6 – Ufficio di Presidenza. Istituzione. Compiti ed attribuzioni	Pag. 8

CAPO II – GRUPPI CONSILIARI E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Art. 7 - Composizione gruppi consiliari	Pag. 9
Art. 8 - Conferenza dei Presidenti di gruppo	Pag. 9
Art. 9 - Ufficio del Consiglio	Pag. 10
Art. 10 - Gestione economica e finanziaria	Pag. 10
Art. 11- Locali del Consiglio	Pag. 10
Art. 12 - Dotazione di risorse per l'attività dei gruppi consiliari	Pag. 11

CAPO III – COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 13 - Commissioni consiliari	Pag. 12
Art. 14 - Insediamento	Pag. 13
Art. 15 - Attribuzioni degli uffici di presidenza segreteria e verbalizzazione delle sedute	Pag. 13
Art. 16 – Convocazione	Pag. 14

Art. 17 – Decisioni	Pag. 14
Art. 18 - Funzioni ed esercizio delle attività delle Commissioni	Pag. 15
Art. 19 - Pubblicità delle sedute delle Commissioni	Pag. 15
Art. 20- Commissioni speciali di indagine e studio	Pag. 16

CAPO IV – LE SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 21 – La sede delle riunioni	Pag. 16
Art. 22 – Le sessioni	Pag. 16
Art. 23 – Convocazione del consiglio	Pag. 16
Art. 24– Diritto di iniziativa sulle proposte deliberative	Pag. 17
Art. 25 – Ordine del giorno delle sedute	Pag. 17
Art. 26 – Numero legale	Pag. 18
Art. 27– Seconda convocazione	Pag. 18
Art. 28 – Apertura e chiusura della seduta	Pag. 19
Art. 29 – Ordine durante le sedute	Pag. 19
Art. 30 – Comportamento dei consiglieri durante le sedute – sanzioni	Pag. 19
Art. 31 – Accesso e comportamento del pubblico	Pag. 20
Art. 32 – Pubblicità delle sedute	Pag. 20

CAPO V – DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 33 – Ordine della discussione	Pag. 20
Art. 34 – Tutela dell'onorabilità	Pag. 21

Art. 35 – Durata e regolamentazione degli interventi	Pag. 21
Art. 36 – Udienze conoscitive	Pag. 22
Art. 37– Emendamenti	Pag. 22
Art. 38 – Chiusura della discussione e dichiarazione di voto	Pag. 22
Art. 39 – Tipi di votazione	Pag. 23
Art. 40 – Votazione nominale	Pag. 23
Art. 41 – Votazione per alzata di mano	Pag. 23
Art. 42 – Votazione per scrutinio segreto	Pag. 23
Art. 43– Annullamento della votazione	Pag. 24
Art. 44– Proclamazione dei risultati	Pag. 24
Art. 45 – Redazione e pubblicazione dei processi verbali	Pag. 24

CAPO VI – DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 46– Diritto all’informazione dei consiglieri	Pag. 25
Art. 47– Compensi ai consiglieri	Pag. 25
Art. 48 – Dotazione di mezzi ai consiglieri	Pag. 25

CAPO VII – INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 49 – Interrogazione	Pag. 26
Art. 50 – Interpellanza	Pag. 26
Art. 51 - Svolgimento delle interpellanze e presentazione di mozione consequente ad interpellanza	Pag. 26
Art. 52 - Interrogazioni a risposta immediata.	Pag. 27

Art. 53 – Mozione e svolgimento delle mozioni	Pag. 27
Art. 54– Emendamenti e votazione delle mozioni, ordini del giorno	Pag. 27
 CAPO VIII – TRASPARENZA, CRITERI ED INDIRIZZI PER LE NOMINE	
Art. 55 – Criteri, indirizzi e modalità per le nomine dei rappresentanti della Provincia in enti, aziende, consorzi, istituti, società, organismi vari di competenza del consiglio provinciale o del presidente	Pag. 28
Art. 56 – Pubblicità situazione patrimoniale consiglieri	Pag. 29
Art. 57 – Obblighi al momento dell’assunzione in carica	Pag. 29
Art. 58 – Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge e dei figli del consigliere	Pag. 29
Art. 59 – Obblighi annuali durante la carica	Pag. 30
Art. 60 – Obblighi successivi alla cessazione della carica	Pag. 30
Art. 61– Moduli delle dichiarazioni e degli attestati patrimoniali	Pag. 30
Art. 62 – Diffida ad adempiere	Pag. 30
Art. 63 – Regolarizzazione delle dichiarazioni	Pag. 30
Art. 64 – Diritti all’informazione degli elettori	Pag. 31
Art. 65 – Obblighi dei titolari di cariche direttive conferite dalla Provincia	Pag. 31

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

CAPO I ADEMPIMENTI PRELIMINARI E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

DECORRENZA DEI DIRITTI E DELLE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

1. I Consiglieri Provinciali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative della carica dal momento della proclamazione ovvero, nel caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la prescritta delibera.
2. I Consiglieri permangono in carica sino all'elezione dei successori, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto d'indizione dei comizi elettorali, ad adottare solo gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 2

PRIMA CONVOCAZIONE E PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

1. La prima convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente della Provincia neo eletto entro dieci giorni dalla sua proclamazione. La stessa è tenuta entro i successivi dieci giorni ed è da lui presieduta fino all'elezione del Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente della Provincia notifica agli eletti l'avviso di convocazione entro il termine di cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza partecipandolo, al contempo, al Prefetto e all'Assessorato Regionale agli Enti Locali.

ART. 3

ADEMPIMENTI DELLA PRIMA SEDUTA

1. Nella prima adunanza il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti e dichiara l'ineleggibilità o l'incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni. Immediatamente dopo il Presidente della Provincia presta davanti al Consiglio giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
2. Indi si procede all'elezione del Presidente del Consiglio che assume immediatamente la presidenza della seduta, nel corso della quale si procede alla nomina dei Vice Presidenti, ed alla presentazione, da parte del Presidente della Provincia, dei componenti la Giunta.
3. I Vice Presidenti, uno per la minoranza e uno per la maggioranza, il vicario sarà quello espressione della minoranza ove il Presidente risulti della maggioranza e viceversa. I due Vice Presidenti verranno eletti con un'unica votazione con voto limitato ad un solo nominativo".

ART. 4

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ED UFFICIO DI PRESIDENZA

- 1.- Al Presidente spetta una funzione di predisposizione, coordinamento e disciplina dei lavori del Consiglio nella più assoluta indipendenza e garantendo i diritti di tutti i Consiglieri.

2. - Presiede la Conferenza dei Presidenti di Gruppo che predisporre l'ordine del giorno degli argomenti da trattare durante le sedute e ne fissa la data. In circostanze straordinarie e non prevedibili, causate da ragioni eccezionali, il Presidente del Consiglio può disporre la convocazione del Consiglio Provinciale senza la preliminare audizione formale della Conferenza dei Presidenti di Gruppo.
3. - Dispone la convocazione del Consiglio, dirige e modera la discussione in modo da garantirne un ordinato svolgimento, interpreta e impone l'osservanza della legge, dello Statuto e dei Regolamenti, concede la facoltà di parlare, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne proclama il risultato, sovrintende e si adopera per il miglior andamento dei lavori del Consiglio. Assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
4. - Sovrintende all'Ufficio di Presidenza. Dispone la partecipazione di Consiglieri Provinciali a convegni, manifestazioni e congressi. Annualmente, in occasione del rendiconto di gestione, presenta al Consiglio una relazione contenente dati concernenti il complesso delle attività del Consiglio (funzionamento degli organi Consiliari, partecipazione a convegni, utilizzazione delle risorse assegnate). In occasione della predisposizione del bilancio di previsione, avanza formali proposte alla Giunta per quanto riguarda l'entità delle risorse da destinare al funzionamento degli organi Consiliari, con l'istituzione di appositi capitoli di spesa.
5. - Si avvale della struttura organizzativa del Consiglio. Al Presidente è consegnata copia di tutte le deliberazioni del Consiglio, della Giunta Provinciale e dei provvedimenti assunti dagli organi di controllo, così come previsto per i Presidenti di Gruppo.
6. - Alla Presidenza del Consiglio verranno trasmesse copie delle determinazioni dirigenziali a cura dei rispettivi uffici contestualmente all'adozione delle stesse; l'ufficio del Consiglio provvederà a fornire le copie medesime agli intergruppi di maggioranza e minoranza
7. - Ha facoltà di partecipare, con diritto di parola, a tutte le sedute delle Commissioni Consiliari.
8. - Ha facoltà di sospendere i lavori del Consiglio, d'accordo con i Capi Gruppo e di sciogliere la riunione quando si verificano turbamenti che ne rendano impossibile la prosecuzione.
9. - In Particolare si pronuncia sulle questioni pregiudiziali, sulle sospensive, sulle ragioni d'ordine e, qualora la decisione assunta direttamente dal Presidente del Consiglio sia stata contestata anche da un solo Consigliere, decide il Consiglio Provinciale a maggioranza.

ART. 5

POTERI E PREROGATIVE DEL VICE PRESIDENTE VICARIO E DEL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente vicario esercita le funzioni di Presidente del Consiglio in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente. Nel caso di impossibilità del Vice Presidente vicario le funzioni di Presidente del Consiglio sono esercitate dall'altro Vice Presidente. In assenza o impedimento anche di quest'ultimo le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano.

ART. 6

UFFICIO DI PRESIDENZA. ISTITUZIONE. COMPITI ED ATTRIBUZIONI.

1. E' istituito l'Ufficio di Presidenza composto da un Presidente e due Vice Presidenti, uno dei quali espressione della minoranza con funzioni vicarie.
2. L'Ufficio di Presidenza garantisce la tutela dei diritti dei Consiglieri e per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale della struttura operativa dell'Ufficio del Consiglio.
3. In particolare l'Ufficio di Presidenza:

- a) - attua ogni iniziative per consentire ai Consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti utili alla loro attività amministrativa per la Provincia;
 - b) - stabilisce le modalità per l'accesso al pubblico e per la pubblicizzazione delle sedute consiliari;
 - c) - formula proposte al Consiglio in ordine ai provvedimenti necessari per assicurare all'Ufficio di Presidenza, ai Gruppi consiliari ed alle Commissioni mezzi, strutture e servizi per lo svolgimento delle loro funzioni;
 - d) - riferisce al Consiglio Provinciale sui lavori delle Commissioni consiliari ogni sei mesi possibilmente in coincidenza col question - time;
 - e) - assicura la documentazione per i lavori consiliari;
 - f) - tiene rapporti con gli uffici di Presidenza delle altre assemblee elettive;
4. I componenti l'ufficio di Presidenza partecipano alle sedute della conferenza dei Presidenti di gruppo;
5. La conferenza dei Presidenti di gruppo si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno ogni 15 giorni, al fine di meglio aggiornare, coordinare e pianificare le attività istituzionali e di pertinenza consiliare

CAPO II GRUPPI CONSILIARI E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

ART. 7 COMPOSIZIONE GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri appartengono ai Gruppi corrispondenti alle liste in cui sono stati eletti. Il Consigliere candidato a Presidente della Provincia non eletto comunica al Presidente eletto, subito dopo la convalida degli eletti, il Gruppo di cui vuole far parte, scelto fra le liste che l'hanno sostenuto. Stessa facoltà è data al Presidente eletto.
2. I Gruppi costituiti, col consenso di tutti i Consiglieri facenti parte degli stessi, possono unificarsi o cambiare denominazione.
3. Entro dieci giorni dalla prima riunione del Consiglio, ovvero dalla costituzione di un nuovo Gruppo, i Gruppi comunicano al Presidente del Consiglio e al Dirigente responsabile, a firma della maggioranza dei componenti, il nome del proprio Presidente.
4. La qualità di Presidente si perde per dimissioni o sostituzione espressa dalla maggioranza assoluta dei componenti del Gruppo.
5. Il Presidente del Gruppo, in caso di sua assenza, può designare un sostituto.
6. La richiesta di passaggio, da un Gruppo ad un altro, deve essere accettata dal Presidente del Gruppo cui si richiede di aderire che ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio. La presente norma non si applica per i passaggi al Gruppo misto.

ART. 8 CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO

1. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo è composta dal Presidente del Consiglio, dal Vice Presidente del Consiglio e dai Presidenti di Gruppo consiliare.
2. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo è convocata anche per richiesta del Presidente della Provincia, di due o più Presidenti di Gruppo rappresentativi di almeno 1/5 dei Consiglieri. La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio Provinciale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario. Nel caso di impossibilità del Vice Presidente vicario, dall'altro Vice Presidente. In assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano

3. La programmazione dei lavori del Consiglio deve essere stabilita dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo. In caso di disaccordo, gli argomenti sono determinati dal Presidente del Consiglio che tiene conto degli orientamenti espressi dai Gruppi e dalla Giunta.
4. Il Presidente del Consiglio comunica al Consiglio, in apertura di seduta, le determinazioni assunte sul programma dei lavori.

ART. 9

UFFICIO DEL CONSIGLIO

1. L'ufficio del Consiglio ha i compiti di:
 - a. - documentare l'attività del Consiglio e delle Commissioni;
 - b.- fornire elementi conoscitivi e di valutazione al Consiglio e ai singoli Consiglieri;
 - c. - gestire i fondi assegnati al Consiglio col bilancio preventivo;
 - d. - segreteria del Consiglio e dei suoi Organi.
2. L'Ufficio del Consiglio opera in totale autonomia rispetto alla struttura dell'Amministrazione.
3. Ove non sia diversamente disposto dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, si applicano i regolamenti di organizzazione approvati dalla Giunta.
4. I contratti di lavoro a livello di Ente tengono conto dei particolari compiti e dei particolari orari del personale addetto all'Ufficio del Consiglio.
5. Le funzioni dirigenziali sono attribuite dal Presidente della Giunta d'intesa con la Conferenza dei Presidenti di Gruppo. Le funzioni possono essere attribuite anche al Segretario Generale.
6. Con provvedimento del Presidente della Giunta, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti di Gruppo e su proposta del dirigente, assegna all'Ufficio del Consiglio il personale necessario per l'espletamento dei compiti.
7. Non può essere destinato all'Ufficio del Consiglio, e se assegnato deve essere trasferito ad altre funzioni, il personale in aspettativa o che usufruisca di permessi ricorrenti.

ART. 10

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

1. Gli stanziamenti necessari per il funzionamento del Consiglio sono determinati nel bilancio di previsione. Può essere previsto un fondo speciale per i compensi accessori per il personale addetto al Consiglio.
2. Su tali stanziamenti possono essere presi impegni esclusivamente dal Dirigente Responsabile.
3. Gli atti di indirizzo per tali stanziamenti sono assunti dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

ART. 11

LOCALI DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente del Consiglio, secondo le direttive della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, dispone della sala consiliare e degli altri locali assegnati al Consiglio.
2. La sala consiliare è destinata con assoluta priorità alle esigenze del Consiglio. Qualora non sia impiegata per i lavori consiliari può essere assegnata ad altri soggetti per manifestazioni di carattere sociale e culturale, con priorità per le esigenze della Giunta e dei Gruppi Consiliari.
3. I soggetti estranei al Consiglio richiedono la Sala Consiliare alla Presidenza della Giunta, che verificata la disponibilità, sentita la Presidenza del Consiglio, adotta il provvedimento di concessione.

ART. 12

DOTAZIONE DI RISORSE PER L'ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI

1. I fondi per il funzionamento dei Gruppi Consiliari sono considerati impegnati con l'assegnazione al Gruppo.
2. L'insediamento di un nuovo Consiglio Provinciale fa venir meno gli impegni che non si siano consolidati con l'individuazione del beneficiario o contraente.
3. I beni durevoli, acquistati dai Gruppi, di valore superiore a € 300,00 ciascuno sono acquisiti al patrimonio Provinciale e devono essere riconsegnati all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio.
4. Tali beni, all'atto dello scioglimento del Consiglio possono essere acquisiti, per un corrispettivo equivalente al valore di mercato in relazione allo stato d'uso, dai Consiglieri appartenenti al Gruppo.
5. I Gruppi possono anticipare le spese per l'acquisto di beni e servizi e chiederne il rimborso, nei limiti dei fondi assegnati e disponibili, presentando idonea documentazione.
6. Allo scopo di assicurare ai Gruppi Consiliari, secondo quanto disposto dalla statuto, la possibilità di assolvere in modo adeguato ai propri compiti, è assicurata la dotazione, a ciascuno di essi, di una quota finanziaria annua di 1.600,00 euro da aggiornarsi annualmente in sede di approvazione del bilancio.
7. Alla predetta quota, va aggiunta un ulteriore somma di 1.600,00 euro da aggiornarsi annualmente in sede di approvazione del bilancio, per ogni Consigliere appartenente al Gruppo.
8. La dotazione finanziaria messa a disposizione di ogni Gruppo e da stanziarsi annualmente con apposito capitolo di bilancio dell'Ente, deve essere utilizzata per finalità volte ad assicurare ai Gruppi il regolare svolgimento delle loro funzioni ed in particolare per le spese:
 - a) per assicurare la partecipazione dei Consiglieri all'attività dei Gruppi ed a quella informativa connessa al mandato quali:
 - acquisto materiali di cancelleria e informatici;
 - spese postali e telegrafiche;
 - spese per fotocopiatura di documenti;
 - abbonamenti a riviste specializzate in materia amministrativa;
 - acquisto di libri o di altro materiale formativo;
 - b) per partecipazione a convegni, seminari di studio ed attività formative connesse al mandato quali:
 - rimborso spese per utilizzo del mezzo proprio, mezzi marittimi ed aerei, taxi, auto a noleggio, pernottamenti e pasti;
 - quote d'iscrizione;
 - c) per l'organizzazione di convegni, seminari di studio inerenti le competenze dell'Ente Provincia;
 - d) spese per predisposizione, stampa e spedizione inviti, per rimborsi o parcelle ai relatori, per affitto locali, per addobbi ed impianti vari, servizi fotografici, eventuale rinfresco, per materiale ai partecipanti;
9. Le risorse finanziarie messe a disposizione di ciascun Gruppo vengono attivate dal Presidente di Gruppo presso il funzionario assegnatario del relativo P.E.G. nel rispetto delle procedure vigenti dell'Ente.

CAPO III

COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 13 – Commissioni Consiliari

1. Sono costituite le seguenti Commissioni Permanenti:

1° COMMISSIONE “Affari Istituzionali”;

2° COMMISSIONE “Affari Generali - Patrimonio – Personale – Valorizzazione risorse interne e sistema informativo”;

3° COMMISSIONE “Turismo – Sport – Spettacolo – Eventi e Politiche Giovanili”;

4° COMMISSIONE “Attività Produttive – Agricoltura – Artigianato – Industria – Pesca e trasporti”;

5° COMMISSIONE “Lavoro – Formazione Professionale – Centri per l'impiego – Politiche del Lavoro e Formazione Professionale – Politiche Sociali e di Inclusione”;

6° COMMISSIONE “Infrastrutture - Sistema di Infrastrutturazione territoriale – Reti – Intermobilità – Viabilità – Mobilità – Edilizia Scolastica e Lavori Pubblici”;

7° COMMISSIONE “Cultura – Pubblica Istruzione e Università”;

8° COMMISSIONE “Ambiente – Sicurezza del Territorio e Protezione Civile – Sistema dei rifiuti – Pianificazione faunistica – Parchi ed Aree protette – Gestione aree costiere e sviluppo sostenibile”;

9° COMMISSIONE: “Bilancio e Programmazione – Pianificazione Territoriale – Politiche Comunitarie”;

10° COMMISSIONE “Sanità- Pari Opportunità e Rapporti con gli EE.LL”.

2. Il Consiglio Provinciale con delibera da adottarsi entro un mese dall'insediamento o di modifica di composizione della Giunta, può determinare una diversa strutturazione, per numero e competenze, delle Commissioni. Tale deliberazione cessa di efficacia con l'insediamento del nuovo Consiglio.

3. Ogni Consigliere, esclusi i Presidenti della Giunta e del Consiglio, fa parte, di norma, di due Commissioni.

4. Ogni Consigliere indica due Commissioni, in ordine di preferenza.

5. Il Presidente del Consiglio assegna i Consiglieri alle Commissioni assicurandosi che in ogni Commissione la maggioranza Consiliare abbia la maggioranza, purché il numero complessivo dei Consiglieri lo consenta.

6. In caso di necessità, esperiti gli opportuni tentativi di accordo, dà la precedenza, per ogni consigliere, alla prima indicazione e per i Gruppi a quelli di minore consistenza.

7. Ogni consigliere può delegare, in via permanente, a far parte di una delle due commissioni un altro Consigliere dello stesso Gruppo. La delega può essere revocata. Ogni Consigliere può essere sostituito per una o più sedute da un Consigliere dello stesso Gruppo e, nel caso di impedimento o di Gruppo composto da un unico Consigliere, da un altro Consigliere della stessa coalizione.

8. Il Presidente della Provincia e gli Assessori devono garantire la loro partecipazione alle sedute, se richiesta dalla Commissione. Se richiesto, le Commissioni possono essere convocate per dar loro comunicazioni; possono, altresì, d'intesa con il Presidente e gli Assessori competenti, partecipare alle sedute della Commissione che esamina argomenti di loro specifica competenza; a tale scopo la convocazione delle Commissioni, con l'ordine del giorno dei lavori, deve essere comunicata al Presidente ed agli Assessori competenti nelle rispettive materie d'esame.

9. I Gruppi possono far intervenire, nelle Commissioni nelle quali non sono rappresentati, comunicandolo al Presidente della Commissione, un proprio componente quale osservatore, con diritto di parola ma senza diritto di voto. Il parere espresso in tali sedute deve essere menzionato nel verbale della Commissione.
10. Le Commissioni depositano presso la Presidenza del Consiglio le determinazioni assunte.

ART. 14

INSEDIAMENTO

1. Le Commissioni Consiliari permanenti s'intendono insediate con l'elezione dei rispettivi Uffici di Presidenza.
2. L'Ufficio di Presidenza di ciascuna Commissione è formato da un Presidente e da un Vice Presidente.
3. Per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, che deve avvenire con un'unica votazione entro quindici giorni dalla costituzione delle Commissioni, ogni Commissione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Provinciale.
4. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene in un'unica votazione. Ogni membro di ciascuna Commissione scrive su una scheda un solo nominativo. Il Commissario che riporta il maggior numero di voti è eletto Presidente. Il Vice Presidente è chi, dopo il Presidente, consegue il più alto numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano d'età.
5. Dell'elezione del Presidente e del Vice Presidente delle Commissioni permanenti e d'ogni successiva variazione, deve essere informato il Consiglio attraverso il proprio Presidente.

ART. 15

ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA SEGRETERIA E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. Ciascuna Commissione è rappresentata dal proprio Presidente che ne presiede le sedute, ne coordina l'attività e predispone l'ordine del giorno.
2. Il Presidente, in caso d'assenza o temporaneo impedimento, è sostituito dal Vice Presidente che, di norma, lo coadiuva nelle sue attività. Qualora anche il Vice Presidente risulti assente o impedito, il Presidente è sostituito dal membro della Commissione più anziano d'età tra i presenti.
3. Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni redigono programmi indicativi in ordine ai lavori delle Commissioni medesime.
4. Le Commissioni si avvalgono di personale assegnato all'Ufficio del Consiglio.
5. Al Segretario della Commissione, designato dal Dirigente Responsabile, compete, su richiesta del Presidente della Commissione e d'intesa col medesimo, trasmettere gli avvisi di convocazione agli interessati, previa verifica presso l'Ufficio del Consiglio sulla non sovrapposizione di riunioni di Commissioni ove sono assegnati gli stessi Consiglieri. Gli competono altresì, d'intesa col Presidente, la redazione del processo verbale della seduta, l'annotazione delle eventuali richieste di giustificazione della presenza da parte dei Commissari, la predisposizione delle istanze ai Dirigenti dei Settori per l'ottenimento di documentazione atta alla trattazione dei vari argomenti nonché il prelievo, il deposito e la tenuta delle pratiche e dell'apposito registro dei verbali presso l'Ufficio del Consiglio.
Il Presidente, acquisito il parere unanime dei Commissari, può disporre la convocazione della Commissione per la seduta successiva senza che venga notificato il previsto avviso scritto. Di tale decisione dovranno essere informati telefonicamente i Commissari assenti. Del provvedimento deve esserne dato atto nel verbale.

6. I verbali delle sedute devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione. In caso di assenza del Segretario il verbale viene redatto dal Presidente della Commissione o dal Commissario più giovane d'età
7. I verbali hanno valore di documentazione delle decisioni prese dalla Commissione riportando, infatti, i pareri conclusivi o le decisioni istruttorie della Commissione e vengono da questi approvati nel corso della seduta successiva.
8. A richiesta dei singoli Consiglieri e sotto dettatura potranno essere inserite dichiarazioni o votazioni.
9. I verbali devono recare il numero progressivo, il giorno, il mese, l'anno, l'orario d'inizio e di fine seduta, il nominativo dei presenti e degli assenti, i risultati d'eventuali votazioni, un sunto del dibattito, eventuali pareri e l'elencazione delle decisioni assunte. Qualora, per la migliore trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la Commissione abbia necessità di acquisire dai Settori documentazione che ritenga utile per una più completa trattazione degli argomenti, il Segretario deve trasmettere la richiesta al Responsabile del Settore. A fine seduta, la documentazione, se originale, deve essere restituita al Settore di provenienza. Sia della richiesta che della restituzione deve essere dato atto nel verbale.
10. I verbali sono inviati, anche per conoscenza degli Assessori e dei Consiglieri, al Presidente della Giunta ed a quello del Consiglio.

ART. 16

CONVOCAZIONE

1. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti o, in caso d'assenza e qualora se ne ravvisi l'urgenza, dal Vice Presidente, nella sede dell'Amministrazione per mezzo del Segretario della Commissione.
2. Le convocazioni fuori della sede dell'Amministrazione e i sopralluoghi vanno preventivamente autorizzati dal Presidente del Consiglio.
3. Il Presidente convoca la Commissione tramite il Segretario, diramando ai singoli membri la convocazione almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza, unitamente al calendario dei lavori e in caso d'urgenza adeguatamente motivata, almeno ventiquattro ore prima. La Commissione può essere convocata e riunita, ove necessario, previa sospensione, contestualmente ai lavori del Consiglio, purché presenti tutti i componenti.
4. I lavori della Commissione hanno inizio all'ora indicata nell'avviso. Trascorsi sessanta minuti dall'ora della convocazione senza che si sia raggiunto il numero legale, la riunione è considerata deserta.
5. La Commissione può essere convocata in via straordinaria, su richiesta di un terzo dei componenti della stessa o di un quinto della totalità dei Consiglieri Provinciali, nonché su richiesta del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio, per la discussione di determinati argomenti. L'adunanza della Commissione, in tal caso, deve avvenire entro cinque giorni dalla richiesta.
6. L'avviso di convocazione deve essere inviato anche al Presidente del Consiglio, al Presidente della Giunta, all'assessore competente per materia ed ai Presidenti dei Gruppi non rappresentati in Commissione.

ART. 17

DECISIONI

1. Le sedute delle Commissioni non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

2. Le decisioni della Commissione sono valide solo quando siano adottate con la maggioranza dei voti espressi dai Commissari presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 18

FUNZIONI ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni svolgono i compiti di cui ai commi 5, 6, 7 e 12 dell'art. 44 dello Statuto.
2. Le Commissioni possono disporre, previa comunicazione al Presidente del Consiglio, indagini conoscitive finalizzate all'acquisizione di dati ed informazioni in ordine alle materie di loro competenza.
3. Le Commissioni Consiliari possono usufruire di collaboratori esterni, a titolo consultivo e gratuito .
4. Il Presidente del Consiglio Provinciale assegna gli argomenti alla Commissione, o alle Commissioni, che risultano competenti in base alla correlazione determinata in linea generale dal Consiglio (in caso d'argomenti che interessano più di una Commissione, l'assegnazione sarà fatta in base ai criteri di prevalenza dell'interesse). Qualora la Commissione lo ritenga utile, potrà acquisire il parere d'altre Commissioni, ferma restando la competenza originariamente determinata ed il termine di cui al comma 5 del presente articolo; il parere della Commissione "Finanze" è, comunque, da acquisire obbligatoriamente a cura della Commissione competente, in via principale, ogni qualvolta la proposta comporti variazioni di bilancio o assunzioni di mutui non specificatamente previsti con altri atti programmatori o precedenti deliberazioni di Consiglio. Va comunque richiesto il parere della Commissione Affari Istituzionali sulle deliberazioni aventi natura normativa.
5. Il Presidente del Consiglio trasmette le proposte di deliberazione Consiliare alla Commissione competente che deve esprimere le proprie determinazioni entro quindici giorni dall'inizio della presa in esame della proposta stessa. In caso di necessità e urgenza, tale termine può essere ridotto a sette giorni con decisione motivata del Presidente del Consiglio.
6. Il Presidente della Commissione è tenuto a convocare la Commissione per l'esame delle proposte entro cinque giorni dalla data di trasmissione delle stesse da parte degli uffici preposti. In caso di inerzia o assenza provvede il Presidente del Consiglio Provinciale.
7. I termini ordinari di cui al comma 5 sono sospesi qualora la Commissione esprima, con parere motivato e con proposta dettagliata, l'esigenza di un approfondimento in istruttoria attraverso l'acquisizione d'ulteriore documentazione, pareri e sopralluoghi.
8. I termini di cui al comma 5 riprendono una volta esaurito l'approfondimento dell'istruttoria di cui al comma 7.
9. Trascorso infruttuosamente il termine stabilito affinché la Commissione esprima il parere richiesto, la proposta deliberativa può essere portata all'esame dell'aula su richiesta del Presidente del Consiglio.

ART. 19

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Le sedute delle Commissioni non sono, di norma, pubbliche salvo che, tramite motivata decisione della Commissione e autorizzazione del Presidente del Consiglio, non venga stabilito diversamente.
2. Qualora si debba discutere di questioni attinenti comportamenti, qualità o attitudini di persone, la seduta non può assolutamente essere pubblica.

ART. 20

COMMISSIONI SPECIALI DI INDAGINE E STUDIO

Il Consiglio può istituire Commissioni Speciali d'indagine e di studio su materie e argomenti che in ogni caso interessino la Provincia.

1. L'istituzione delle Commissioni deve avvenire con apposito atto deliberativo Consiliare che ne determini i poteri, l'oggetto e la durata, nonché il numero dei componenti.
2. Per il funzionamento e la costituzione delle Commissioni Speciali si applicano le disposizioni previste per le Commissioni Consiliari Permanenti, di cui al Capo III.
3. Le sedute delle Commissioni Speciali a scopo d'indagine non sono pubbliche.
4. Alle Commissioni Speciali di cui all'art. 45 dello Statuto si applicano le norme previste dagli articoli precedenti per le Commissioni ordinarie.

CAPO IV

LE SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

ART. 21

LA SEDE DELLE RIUNIONI

1. Il Consiglio Provinciale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio o dal suo sostituto.
2. Il Consiglio si riunisce, di norma, presso la Sede della Provincia o, per determinazione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, per motivate esigenze di istituto, in qualsiasi altra località, previa adeguata informazione.
3. La sede di svolgimento delle riunioni del Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

ART. 22

LE SESSIONI

1. La convocazione è stabilita dal Presidente del Consiglio che ne fissa l'ordine del giorno dopo aver sentito la Conferenza dei Presidenti di Gruppo
2. Il Consiglio è convocato:
 - per iniziativa del Presidente del Consiglio sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo;
 - su richiesta del Presidente della Provincia;
 - su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.
3. Oltre che nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto, il Consiglio è convocato ogni trenta giorni per consentire ai Consiglieri di interrogare la Giunta su singoli argomenti.
Alle suddette interrogazioni dovrà essere data risposta immediata dal Presidente della Giunta o dall'Assessore competente nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento.
4. Il Presidente del Consiglio deve convocare l'assemblea nel termine massimo di venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei Consiglieri o dal Presidente della Provincia, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta.

ART. 23

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

La convocazione dei Consiglieri è disposta dal Presidente del Consiglio a mezzo di avvisi da recapitare, con ogni mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, al domicilio di ogni singolo Consigliere. La sospensione e prosecuzione dei lavori del Consiglio nella stessa giornata, sono

comunicate verbalmente in aula. L'aggiornamento annunciato in aula a data successiva, è comunicato ai Consiglieri assenti col mezzo più celere.

1. L'avviso per le riunioni del Consiglio, unitamente all'elenco degli argomenti da trattare, deve essere recapitato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi prima di quello prefissato per la riunione.
2. Per motivi di urgenza, che devono essere esplicitamente indicati nell'avviso di convocazione, il Presidente può convocare il Consiglio con un preavviso minore di quello indicato al punto precedente, ma non inferiore a quarantotto ore.
3. Il Consiglio può essere convocato senza il rispetto di tale termine quando vi sia un'unanime decisione dei Presidenti di Gruppo
4. Qualora, ad avvenuta notifica degli avvisi di convocazione, subentrino argomenti o situazioni urgenti da trattare, deve esserne dato avviso scritto ai Consiglieri, almeno ventiquattro ore prima della seduta, con l'indicazione dell'oggetto degli argomenti aggiunti. In questo caso, la trattazione degli argomenti integrati all'ordine del giorno può essere differita al giorno successivo se 1/5 dei Consiglieri assegnati, al fine di poterli esaminare più dettagliatamente, ne faccia istanza.
5. La responsabilità della pubblicazione dell'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna sessione del Consiglio compete al Segretario Generale che ne dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente almeno un giorno prima di quello stabilito per la prima adunanza a mezzo di messo notificatore.
6. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

ART. 24

DIRITTO DI INIZIATIVA SULLE PROPOSTE DELIBERATIVE

1. Il Consiglio delibera nelle materie di propria competenza, ai sensi delle leggi vigenti, sulla base di proposte che possono essere avanzate:
 - a) dal Presidente della Provincia;
 - b) dalle Commissioni Consiliari;
 - c) dai singoli Consiglieri
 - d) dai soggetti abilitati nei limiti e secondo le disposizioni dell'art. 11 dello Statuto.
2. Le proposte di cui alle lettere b) c) d) devono essere presentate al Presidente del Consiglio che le trasmette al Segretario Generale per l'avvio dell'istruttoria di merito.
3. Al termine dell'istruttoria il Segretario Generale trasmette al Consiglio le proposte corredate dei pareri di regolarità tecnica e contabile e, ove necessario, dell'attestato di copertura finanziaria e del parere dell'Organo di Revisione.
4. Il Presidente del Consiglio assegna la proposta alla Commissione Consiliare competente per materia che la esamina entro i termini stabiliti dall'art. 15.

ART. 25

ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE

1. Gli argomenti da porre all'esame del Consiglio sono proposti dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Giunta, dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo Consiliari o da un Gruppo. Quando il Consiglio viene riunito su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri, gli argomenti da essi proposti hanno precedenza su tutti gli altri e non possono essere soggetti ad inversione se non per i casi di motivata urgenza.

2. Il Consiglio non può né discutere né deliberare su materie che non siano inserite nell'ordine del giorno, salvo che non si tratti di iniziative di natura politica concordate dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo. Ovvero se si sia in presenza della totalità dei Consiglieri e nessuno di essi si opponga. Le proposte deliberative sono depositate presso l'Ufficio del Consiglio almeno quarantotto ore prima della discussione in aula. Nei casi d'urgenza tale termine è ridotto a ventiquattro ore. Tali termini sono posti a tutela del diritto di informazione dei Consiglieri ed i medesimi possono rinunciarci anche implicitamente.
3. L'inversione degli argomenti iscritti all'O.d.G. viene decisa, su proposta del Presidente o su richiesta di un Consigliere, con la maggioranza dei votanti.
4. Salvo il diverso ordine stabilito dalla legge, hanno precedenza le pratiche proposte come urgenti dalla Giunta e quelle relative alle variazioni di bilancio; seguono quindi le proposte deliberative secondo l'ordine indicato nell'art. 21.

ART. 26

NUMERO LEGALE

1. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con la maggioranza prevista dall'art. 49 dello Statuto. Le sessioni sono regolate dall'art. 46 dello Statuto .
2. Il Presidente del Consiglio procede ad un primo appello nominale all'ora stabilita nella convocazione . Ove non sia raggiunto il numero legale, l'appello dovrà essere ripetuto, sentito il Presidente, ogni mezzora. Al termine dell'ora si procede all'appello finale. Nel caso in cui, in tale appello, non sia raggiunto il numero legale, la seduta è dichiarata deserta. Della mancanza del numero legale è steso verbale in modo che risultino i nomi di coloro che sono intervenuti, i nomi degli assenti giustificati e i nomi degli assenti ingiustificati.
3. I Consiglieri che non intendono prendere parte alla votazione devono dichiararlo a verbale e vengono considerati presenti.
4. Qualora si deliberi su argomenti nei quali i Consiglieri e i componenti l'esecutivo presenti, o i loro parenti o gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse, i Consiglieri e i componenti l'esecutivo predetti non devono partecipare all'illustrazione, discussione e votazione, allontanandosi dall'aula. Le medesime disposizioni si applicano al Segretario Generale.
5. Nel corso dei lavori anche un solo Consigliere può richiedere la verifica del numero legale. La verifica non può essere richiesta nel corso di discussione generale o immediatamente prima della votazione. Il Consigliere che richiede la verifica deve essere comunque considerato presente .
6. A cura della Presidenza del Consiglio, sono pubblicati annualmente e a fine mandato, i dati delle presenze dei Consiglieri, singoli e ripartiti per Gruppo.

ART. 27

SECONDA CONVOCAZIONE

1. La seduta di seconda convocazione è quella successiva, in giorno diverso, ad un'altra andata deserta per mancanza del numero legale o che, regolarmente iniziata col numero legale dei presenti, sia stata interrotta durante lo svolgimento perché venuto meno il numero minimo obbligatorio dei presenti.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non è indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri Provinciali nei termini e secondo le modalità indicate nel precedente art. 20.

ART. 28

APERTURA E CHIUSURA DELLA SEDUTA

1. Il Presidente del Consiglio dichiara l'apertura e la chiusura della seduta.
2. In apertura di seduta, il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio possono dare comunicazioni su fatti significativi dell'Amministrazione.
3. La seduta prosegue con l'approvazione del processo verbale della seduta precedente. Qualora sul processo verbale nessuno faccia osservazioni, esso si dà per letto e si passa alla votazione che avrà luogo per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola eccezion fatta per chi intenda introdurre rettifiche, chiarire concetti espressi nell'adunanza precedente oppure per fatti personali.

ART. 29

ORDINE DURANTE LE SEDUTE

1. Al Presidente del Consiglio compete l'assunzione delle iniziative atte a garantire l'ordine durante lo svolgimento delle sedute e l'esercizio, in qualsiasi circostanza, dell'intangibile diritto di riunione del Consiglio.
2. I poteri di polizia interna del Consiglio spettano al Presidente del Consiglio.
3. Qualora si verificano incidenti in aula e non si riesca a ripristinare l'ordine, il Presidente ha la facoltà di sospendere a tempo determinato la seduta e, occorrendo, di scioglierla. In questo caso il Consiglio si intende aggiornato, salvo diversa indicazione del Presidente, per il primo giorno successivo non festivo e alla stessa ora di convocazione della seduta tolta. Solo in presenza di fatti gravi perseguibili a termini di legge, il Presidente può chiedere l'intervento della forza pubblica.

ART. 30

COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI DURANTE LE SEDUTE - SANZIONI

1. Nessun Consigliere può parlare se non ha chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
2. Se un Consigliere adotta parole e gesti indecenti o sconvenienti che siano, o ostacola col suo comportamento l'ordine della seduta e la libera discussione, il Presidente lo richiama all'ordine.
3. Se un Consigliere proferisce parole sconvenienti o ostacola col suo comportamento l'ordine della seduta e la libera discussione, il Presidente lo richiama all'ordine.
4. Qualora un Consigliere persista nel comportamento di cui al comma precedente, il Presidente può sospendere la seduta; se alla ripresa dei lavori il Consigliere insiste nel suo comportamento, il Presidente procede allo scioglimento della seduta. Qualora l'argomento all'ordine del giorno sia soggetto a termine, il Presidente dispone l'allontanamento del Consigliere con la forza pubblica per consentire la prosecuzione dei lavori.
5. Qualora un Consigliere non abbandoni l'aula su invito del Presidente e ricorra alla violenza, provochi tumulti e disordini, minacci o passi alle vie di fatto verso un collega, utilizzi altresì frasi ingiuriose nei confronti delle istituzioni o di colleghi, il Presidente irroga sanzioni di cui al comma successivo da pubblicare all'Albo Pretorio della Provincia.
6. Nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 6, il Presidente del Consiglio, su conforme delibera della Conferenza dei Presidenti di Gruppo può irrogare la censura con interdizione a partecipare ai lavori Consiliari per un periodo da due a cinque giorni di seduta. Le decisioni adottate sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Qualora poi il Consigliere tenti di rientrare nell'aula prima che sia trascorso il termine di interdizione, la durata della esclusione è raddoppiata.

7. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nella sede del Consiglio, ma fuori dell'aula, il Presidente del Consiglio può irrogare le sanzioni previste nel precedente comma.
8. E' vietato l'uso dei telefonini cellulari nella sala Consiliare.
9. E' vietato fumare nei locali riservati al Consiglio ed al pubblico. Il Dirigente Responsabile nominerà un dipendente per l'applicazione delle sanzioni durante i lavori dell'Assemblea

ART. 31

ACCESSO E COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. E' fatto divieto alle persone estranee al Consiglio di introdursi nei settori dell'aula riservati ai Consiglieri. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute negli appositi spazi.
2. Durante lo svolgimento delle sedute, il pubblico presente nelle apposite tribune, deve tenere un comportamento corretto, astenendosi da ogni e qualsiasi forma di approvazione e disapprovazione in ordine alle espressioni del Consiglio. Chiunque contravvenga o turbi l'ordine è allontanato dall'aula.
3. Qualora non sia individuabile la persona che ha provocato il disordine, il Presidente ha facoltà di fare sgomberare la sezione dell'aula nella quale il disordine è avvenuto.

ART 32

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Provinciale di norma sono pubbliche.
2. La pubblicità dei lavori è sempre consentita, salvo contraria decisione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo
3. Sono sedute non pubbliche quelle che comportino valutazioni sulle qualità, le attitudini e i demeriti di particolari persone.
4. Qualora la trattazione, in seduta pubblica di un argomento determini, nel corso della discussione, motivi di ordine personale, morale o di pubblico interesse che facciano ritenere dannosa per l'Ente o per terzi la sua prosecuzione nella forma pubblica, il Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo può disporre il passaggio a seduta non pubblica. Del passaggio e delle motivazioni, deve essere dato atto nel verbale di seduta.
5. Durante le sedute non pubbliche possono presenziare ai lavori esclusivamente i componenti del Consiglio, gli Assessori, il Segretario Generale o un suo sostituto. Nel corso delle sedute non pubbliche è consentita l'audizione di esperti.
6. Il Segretario dispone la presenza del personale strettamente necessario per i lavori del Consiglio.

CAPO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ART. 33

ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. Per ogni argomento iscritto all' O.d.G., dopo l'introduzione, il Presidente del Consiglio chiede se qualcuno intende prendere la parola.
2. Ogni Consigliere ha diritto di intervenire nella discussione. Tale facoltà è riconosciuta anche agli Assessori.

3. Il Presidente concede la parola seguendo l'ordine di presentazione delle richieste alternando, per quanto possibile, gli oratori appartenenti alla maggioranza, alla minoranza ed a Gruppi diversi. Il turno di iscrizione può essere cambiato, previa comunicazione al Presidente.
4. Rispetto agli oratori iscritti per la discussione, spetta la precedenza ai Consiglieri che chiedono la parola per mozione d'ordine o pregiudiziale, per sospensiva o per fatto personale:
 - a) La mozione d'ordine consiste nel richiamo all'applicazione del regolamento o al rispetto dell'ordine del giorno ovvero nella richiesta di una più chiara impostazione dei termini dell'argomento da discutersi;
 - b) La questione pregiudiziale è rappresentata dalla proposta di esclusione dalla discussione o dalla votazione di un determinato argomento;
 - c) La sospensiva consiste nella richiesta, formulata nel corso della discussione, di rinviare il provvedimento in Commissione per ulteriore esame;
 - d) La questione personale consiste nel ritenersi intaccato nella propria condotta o nel sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse.
5. Il Presidente può disconoscere che l'argomento trattato riguardi mozione d'ordine o questione pregiudiziale o fatto personale. Se l'oratore non aderisce alla decisione del Presidente si può appellare al Consiglio, che decide senza discussione. Ove la richiesta venisse illustrata, dopo lo svolgimento delle proposte, possono parlare per non più di cinque minuti due Consiglieri, uno a favore e uno contro. Il Consiglio decide.
6. I Consiglieri che non sono presenti in aula quando è il loro turno di intervenire nella discussione decadono dal diritto alla parola.

ART. 34

TUTELA DELL'ONORABILITA'

1. Se un Consigliere o un Assessore, durante una discussione, viene accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, ha facoltà di chiedere al Presidente del Consiglio la nomina di una Commissione preposta a valutare la fondatezza dell'accusa, nella quale siano rappresentati pariteticamente la maggioranza e la minoranza. Alla Commissione è assegnato un certo termine per riferire al Consiglio. La nomina della Commissione, qualora l'accusa di fatti che ledono l'onorabilità di un Consigliere sia rivolta al Presidente della Giunta o al Presidente del Consiglio, viene deliberata dal Consiglio, sentiti i Presidenti di Gruppo di maggioranza e di minoranza.
2. Il Consiglio, che prende atto di quanto riferito senza che ciò dia luogo a dibattito, ha facoltà, se l'interessato ne fa espressa richiesta, di rendere pubblica la relazione conclusiva della Commissione in forma sintetica.

ART. 35

DURATA E REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto verso il Presidente.
2. Salvo termini più brevi previsti dal presente Regolamento, la durata degli interventi su tutti gli atti sottoposti all'esame del Consiglio o su una mozione, non può eccedere i dieci minuti. In occasione della esposizione o verifica delle linee programmatiche di mandato, dell'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto dell'esercizio, il limite è elevato a venti minuti. Parimenti, su questioni di particolare rilevanza, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo e lo stesso Consiglio possono consentire interventi della durata di venti minuti.

3. Qualora il Consigliere o l'assessore superi il termine stabilito per l'intervento, il Presidente, dopo averlo invitato due volte a concludere, può togliergli la parola.

ART. 36

UDIENZE CONOSCITIVE

1. Il Consiglio e la Conferenza dei Presidenti di Gruppo possono disporre udienze conoscitive atte all'acquisizione di notizie ed informazioni utili all'attività dell'Ente.
2. Nelle sedute in cui verranno svolte tali udienze, il Presidente, anche su richiesta di un solo Consigliere, invita in Aula a relazionare sugli argomenti in trattazione il Segretario Generale, i Dirigenti o i Responsabili degli uffici o qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito va notificato, unitamente al testo delle proposte, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la consultazione. Agli intervenuti sarà inviato, per opportuna conoscenza, il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza conoscitiva non è consentito al Consiglio discutere e procedere a votazione.

ART. 37

EMENDAMENTI

1. Chiunque intenda presentare una proposta o un emendamento deve formularli per iscritto e presentarli alla Segreteria del Consiglio.
2. Su richiesta di un quinto dei Consiglieri, la trattazione di argomenti di particolare importanza quali Statuto, Regolamenti e Bilancio e statuti di società, consorzi di cui si prevede che la Provincia farà parte, deve essere aggiornata con termine non inferiore a 48 ore per consentire la presentazione di emendamenti.
3. La proposta o l'emendamento deve essere illustrato dal proponente o da uno dei firmatari.
4. Se i proponenti rinunziano alla proposta, questa può essere fatta propria da altro Consigliere o dalla Giunta. Tra i vari emendamenti presentati è posto in votazione prima quello che più si allontana dalla proposta e così successivamente. Le controproposte non possono essere discusse prima che la proposta stessa sia stata respinta.
5. Gli emendamenti agli ordini del giorno, alle determinazioni o a singole parti di essi, sono votati prima della proposta cui si riferiscono salvo che non si tratti di emendamenti aggiuntivi nel qual caso sono votati dopo la proposta originale.
6. Ogni Consigliere ha facoltà di richiedere la votazione per parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una qualsiasi risoluzione.
7. Il Presidente può dichiarare inammissibili emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti.
8. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide senza dar luogo alla discussione.

ART. 38

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE E DICHIARAZIONE DI VOTO

1. Dopo un triplice e inutile invito a prendere la parola, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione e concede la parola alla Giunta e al proponente per la replica.
2. Chiusa la discussione può essere concessa la parola solamente per dichiarazione di voto.
3. Al termine della replica, il Presidente indice la votazione. Qualora nessuno dichiarerà di voler prendere la parola per dichiarazione di voto, il Presidente passa all'espletamento della votazione.

4. A nessuno è permesso di parlare durante lo svolgimento della votazione. Immediatamente dopo la votazione e prima della proclamazione è consentito ai consiglieri sollevare la questione della validità della votazione.
5. La dichiarazione di voto consiste nel dichiarare il voto che si intende esprimere e le sue motivazioni. Non possono essere introdotte, in dichiarazione di voto, questioni che non hanno formato oggetto di discussione. Per tale dichiarazione non è consentito un tempo superiore a cinque minuti. Hanno facoltà di fare dichiarazioni di voto un Consigliere per ciascun Gruppo, designato dai Presidenti di Gruppo, nonché i Consiglieri che intendono votare in difformità dal Gruppo
6. Le proposte non possono essere reiterate negli stessi termini.

ART. 39

TIPI DI VOTAZIONE

1. Le votazioni in Consiglio possono essere palesi o segrete. Quelle palesi hanno luogo per alzata di mano o, a discrezione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, per appello nominale o a mezzo di scrutinio elettronico.
2. All'inizio di seduta il Presidente del Consiglio designa tre Consiglieri scrutatori di cui almeno uno della minoranza, per la verifica di tutte le votazioni della seduta.
3. Concluse le votazioni il Presidente ne proclama l'esito. La proposta è adottata se ottiene la maggioranza semplice dei votanti o la maggioranza qualificata nei casi previsti dalla legge e dallo statuto comunque, con un numero di voti favorevoli non inferiore a cinque.

ART. 40

VOTAZIONE NOMINALE

1. La votazione nominale ha luogo mediante l'appello dei presenti, seguendo l'ordine alfabetico. Prima della votazione il Presidente chiarisce il significato del "sì" e del "no" e, durante la votazione, ogni Consigliere nominato dovrà esprimersi dichiarando se favorevole o contrario.
2. Il Segretario tiene nota dei voti, il Presidente ne proclama il risultato.

ART. 41

VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO

1. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova se ne viene fatta espressa richiesta prima della proclamazione.
2. La controprova, nei casi controversi ed a discrezione del Presidente, può essere effettuata per appello nominale.

ART. 42

VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO

1. Si ricorre alla votazione per scrutinio segreto per tutte le votazioni riguardanti persone.
2. In caso di votazione per scrutinio segreto, il Presidente fa approntare un'urna e procede all'appello nominale dei presenti. Ad ogni Consigliere viene consegnata una scheda. Il Presidente garantisce la segretezza del voto.
3. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti e non la maggioranza degli stessi.
4. La nomina o la designazione di rappresentanti di competenza del Consiglio, avviene col seguente sistema:
 - Si vota per un solo nominativo quando le persone da eleggere non siano più di due;

- Si vota per due nominativi quando le persone da eleggere siano tre;
- Si vota per tre nominativi quando le persone da eleggere siano quattro;
- Si vota per tre nominativi quando le persone da eleggere siano cinque;
- Si vota per quattro nominativi quando le persone da eleggere siano sei;
- Si vota per quattro nominativi quando le persone da eleggere siano sette;
- Si vota per cinque nominativi quando le persone da eleggere siano otto;
- Si vota per sei nominativi quando le persone da eleggere siano nove;
- Si vota per sei nominativi quando le persone da eleggere siano dieci;
- Si vota per i due terzi, trascurando le frazioni, quando le persone da eleggere siano più di dieci.

ART. 43

ANNULLAMENTO DELLA VOTAZIONE

1. Quando si verifica un qualsiasi caso di irregolarità della votazione tale da poterne modificare il risultato, il Presidente deve annullarla e disporre che sia immediatamente ripetuta. Alla votazione possono partecipare solo i Consiglieri presenti durante quella annullata.

ART. 44

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente con la formula: "il Consiglio approva" o "il Consiglio non approva".
2. Nelle votazioni per appello nominale, il Presidente deve comunicare il risultato della votazione dando conto dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti. Nel caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente deve comunicare anche il numero delle eventuali schede bianche e di quelle nulle.
3. A votazione avvenuta e su proposta della Giunta o dei Consiglieri, l'Assemblea può deliberare sull'esecutività immediata.

ART. 45

REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI PROCESSI VERBALI

1. Di ogni seduta dell'Assemblea si redige il processo verbale che riporta il contenuto della discussione, i nomi di coloro che sono intervenuti con i relativi interventi, gli estremi delle deliberazioni adottate. Alle deliberazioni sono allegate le parti del processo verbale della seduta che ad essi si riferiscono.
2. Gli originali dei processi verbali e delle deliberazioni sono inseriti nella raccolta ufficiale degli atti deliberativi del Consiglio. Le sedute sono indicate con i numeri romani ed in ordine sequenziale per ogni legislatura. Le deliberazioni sono indicate con numeri arabi ed in ordine progressivo per anno solare.
3. I processi verbali e le deliberazioni sono redatti a cura del Segretario Generale che può farsi assistere dal Vice Segretario Generale o da altri Funzionari della Provincia. I lavori delle sedute sono registrati, con sistemi magnetici o altra tecnologia, su supporti meccanografici che vengono conservati agli atti. I supporti meccanografici non possono essere distrutti prima di dieci anni. Le registrazioni sono trascritte con sistema stenotipico od altro idoneo.
4. I processi verbali e le deliberazioni sono sottoscritti in originale dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale.

CAPO VI
I DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ART. 46

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. Le copie di tutte le delibere di Giunta e di Consiglio devono essere spedite, anche avvalendosi di mezzi informatici, ai Presidenti di Gruppo
2. I Consiglieri possono accedere in ogni tempo alla raccolta delle determinazioni presso il Segretario Generale.
3. Ove gli atti non siano consultabili per via informatica, il Consigliere ha diritto di averne copia entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta, ove non vi siano particolari difficoltà di riproduzione.
4. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio del loro mandato elettorale di Consigliere Provinciale, ai sensi dell'allegato B, n.1 del D.P.R 26/10/1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n.8 della tabella D allegata alla legge 8/06/1962, n. 604 e successive modificazioni.
5. Dei processi verbali e delle deliberazioni viene inviata copia al Presidente della Giunta all'atto della pubblicazione.

ART. 47

COMPENSI AI CONSIGLIERI

1. Al Presidente del Consiglio compete una indennità mensile determinata dal Consiglio secondo Legge.
2. L'indennità mensile compete anche al Consigliere che sostituisce il Presidente per l'intero mese.
3. Al Consigliere che sostituisce il Presidente compete un gettone di presenza per ogni giorno di effettivo impegno.
4. Il gettone di presenza è determinato per esercizio finanziario e può avere importo differente secondo l'organismo alla cui partecipazione è connesso.
5. Compete il gettone per la presenza alla effettiva apertura dei lavori o comunque durante lo svolgimento degli stessi.
6. Per le Commissioni e gli altri organismi collegiali diversi dal Consiglio, compete il gettone ai componenti effettivi presenti all'inizio dei lavori o comunque durante lo svolgimento degli stessi.
7. Compete il gettone ai consiglieri presenti all'appello che porti a dichiarare deserta la seduta.
8. I rimborsi spesa previsti per Legge, competono comunque ai consiglieri che per la partecipazione a sedute di organi Consiliari debbano accedere in Comune diverso da quello di residenza.
9. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo può, nei limiti degli stanziamenti del bilancio deliberati dal Consiglio, procedere alla copertura assicurativa dei rischi inerenti il mandato.

ART. 48

DOTAZIONE DI MEZZI AI CONSIGLIERI

- a. Ai Consiglieri possono essere concessi in comodato beni dell'Amministrazione per agevolare il loro mandato.
- b. Tali beni, con delibera di Giunta possono essere ceduti al Consigliere comodatario, al valore di mercato in relazione allo stato d'uso, all'atto dello scioglimento del Consiglio

CAPO VII
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

ART. 49

INTERROGAZIONE

1. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni si presentano in forma scritta alla Segreteria del Consiglio. La Segreteria del Consiglio, qualora ravvisi l'incongruità della formulazione, concorda col Consigliere quella più idonea.
2. L'interrogazione consiste nella presentazione, in forma scritta, di un quesito per verificare la veridicità o meno di un determinato fatto, la fondatezza o meno di una data informazione e se questa sia pervenuta alla Giunta, se la Giunta medesima sia intenzionata a portare a conoscenza del Consiglio certi documenti, se abbia o intenda assumere provvedimenti in ordine ad uno specifico fatto o, comunque, per sollecitare informazioni o delucidazioni sull'attività della Pubblica Amministrazione.
3. Le interrogazioni sono rivolte al Presidente della Giunta e/o all'assessore competente per iscritto da uno o più Consiglieri o da un Gruppo Consiliare e non necessitano di motivazione alcuna.
4. La risposta scritta deve essere resa entro trenta giorni e di essa data notizia al Presidente del Consiglio che ne informa i Consiglieri nella prima seduta utile.
5. Qualora non venga data risposta all'interrogazione entro i termini stabiliti o l'interrogante ritenga la risposta non soddisfacente, l'interrogazione viene iscritta all' O.d.G. del Consiglio e viene svolta nella forma della interpellanza.

ART. 50

INTERPELLANZA

1. L'interpellanza consiste nel quesito posto al Presidente della Provincia e/o all'assessore competente circa l'operato della Giunta e sui proponenti su specifici problemi.

ART. 51

SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE E
PRESENTAZIONE DI MOZIONE CONSEGUENTE AD INTERPELLANZA

1. L'illustrazione dell'interpellanza non può avere durata superiore ai dieci minuti.
2. Le risposte alle interpellanze devono essere fornite dal Presidente o da un Assessore e non possono protrarsi per più di dieci minuti.
L'interpellante ha facoltà di replica, per non più di cinque minuti, nonché di dichiararsi soddisfatto o meno.
3. L'interpellanza si intende rinviata se al momento del suo svolgimento non sono presenti in aula l'interpellante e il componente della Giunta delegato alla risposta .
4. Nel caso che l'interpellanza sia sottoscritta da più Consiglieri, deve svolgerla solo il primo firmatario, salvo diverso accordo tra gli interpellanti.
5. Quando il Consigliere non è soddisfatto delle dichiarazioni della Giunta su una sua interpellanza e vuole portare la discussione in sede di Consiglio, può trasformarla in mozione. Il Presidente del Consiglio ne dispone l'iscrizione all'ordine del giorno della seduta successiva.

ART. 52

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA.

1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo ogni volta che sia stata presentata almeno una interrogazione per gruppo consiliare e comunque almeno una volta al mese. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, il Presidente della Giunta o l'Assessore competente per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.
2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un Consigliere per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene.
3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vicepresidente della Giunta, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente della Giunta. Negli altri casi, il Presidente del Consiglio invita a rispondere l'Assessore o gli Assessori competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte agli Assessori invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dal Presidente del Consiglio.
4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante della Giunta, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.

ART. 53

MOZIONE E SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI

1. La mozione consiste in un documento scritto presentato da uno o più Consiglieri, allo scopo di promuovere un pronunciamento del Consiglio su un determinato argomento.
2. Lo svolgimento delle mozioni è fissato a partire dalla prima seduta Consiliare successiva alla loro presentazione.
3. Se dopo l'iscrizione nell'O.d.G. il proponente dichiara di volerla ritirare, essa non deve essere discussa, salvo che altro Consigliere, anche non firmatario, intenda farla propria.
4. L'illustrazione della mozione non può eccedere i quindici minuti. Durante la discussione si può intervenire per una sola volta, per non più di sette minuti. Il firmatario che ha illustrato la mozione ha diritto di replica, per un tempo non superiore a cinque minuti.
5. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo, o il Consiglio, possono disporre, che più mozioni, concernenti medesimi fatti o argomenti interconnessi, possano essere discusse unitariamente. Possono, altresì, disporre che lo svolgimento di una o più interpellanze possa essere associato alla discussione di mozioni sullo stesso argomento. In questo caso gli interpellanti sono iscritti a parlare, nell'ordine, subito dopo i proponenti delle mozioni in discussione.

ART. 54

EMENDAMENTI E VOTAZIONE DELLE MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO

1. Alla mozione possono essere presentati, con il consenso del proponente, emendamenti da uno o più proponenti. Devono essere discussi e votati separatamente anche per appello nominale, senza dichiarazioni di voto, secondo l'ordine di presentazione.
2. La votazione di una mozione deve avvenire unitariamente. E' approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

3. Ogni Consigliere o Gruppo di Consiglieri può presentare, durante la seduta del Consiglio, ordini del giorno afferenti argomenti iscritti all'O.d.G. dei lavori che potranno essere discussi nella seduta e votati per appello nominale o per alzata di mano.

CAPO VIII

TRASPARENZA, CRITERI ED INDIRIZZI PER LE NOMINE

ART. 55

CRITERI INDIRIZZI E MODALITÀ PER LE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA IN ENTI, AZIENDE, CONSORZI, ISTITUTI, SOCIETÀ, ORGANISMI VARI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE O DEL PRESIDENTE.

1. La nomina o designazione in Enti, Aziende, Consorzi, Istituti, Società, Organismi vari, presuppone una decisione da assumersi sulla base di criteri di esperienza e competenza amministrativa, che attestino una adeguata professionalità in capo alle persone da nominare, avendo riguardo agli aspetti attinenti ed alla conoscenza delle tematiche proprie dell'Ente od organismo interessato.
2. Della volontà di procedere a nomine o designazioni, deve essere data adeguata pubblicità, mediante la pubblicazione all'albo Pretorio dell'Ente per almeno 10 giorni. Identica pubblicazione deve essere dato sul sito "internet" se funzionante.
3. Ai fini di cui al punto 1), ciascuna proposta dovrà essere accompagnata da un puntuale "curriculum" che illustri e documenti i requisiti di professionalità e le capacità gestionali del candidato.
4. Per le nomine di competenza del Consiglio Provinciale il curriculum dovrà essere rimesso alla Segreteria Generale dell'Amministrazione almeno tre giorni prima della deliberazione, anche al fine di acquisire il visto di conformità rispetto alle norme vigenti. Il "curriculum" non è necessario qualora la proposta riguardi i Consiglieri Provinciali. L'assenza dei "curricula", regolarmente presentati, non impedisce la deliberazione da parte del Consiglio.
5. Per ciascuna nomina o designazione dovranno essere verificati, dal Consiglio o dal Presidente, i requisiti di esperienza e di competenza maturati nei campi di attività in cui è chiamato ad operare l'Ente interessato, comunque attinenti al ruolo per il quale si esamina la designazione, nonché dei compiti importanti già assolti all'interno di altri organismi, associazioni o istituti pubblici o privati.
6. In nessun caso potranno valutarsi designazioni di persone che:
 - a) abbiano riportato condanna per delitti dolosi, anche non definitiva, a qualunque pena detentiva, fatta salva l'ipotesi di riabilitazione;
 - b) siano sottoposti a procedimento penale per delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio;
 - c) siano stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dalla legge;
 - d) rientrino comunque in una delle situazioni per le quali l'articolo. 1 della Legge 18.1.92 n. 16, prevede l'ineleggibilità alla carica di Consigliere Provinciale.
7. Le nomine o le designazioni sono incompatibili con la qualità di Parlamentare e Consigliere Regionale, componente della Giunta Regionale e di quelle Provinciali, di Presidente del Consiglio Provinciale e con ogni altra carica o funzione direttiva e amministrativa in altri enti, organismi, società, aziende o istituti di nomina dello stesso Consiglio Provinciale o del Presidente.

8. Il Consiglio Provinciale, anche per le nomine di competenza del Presidente, con la maggioranza dei 2/3 dei votanti, può concedere una deroga all'incompatibilità previste al comma 7, qualora ritenga che non ci siano conflitti di interessi o vi siano particolari esigenze della Provincia.
9. L'esecuzione del provvedimento di nomina è subordinata alla presentazione, da parte della persona interessata, di una dichiarazione attestante la consistenza patrimoniale personale alla data della designazione o della nomina, nonché la dichiarazione dei propri redditi ai fini fiscali.
10. Coloro che verranno nominati o designati Amministratori in Enti, Aziende, Consorzi, Istituti, Società ed Organismi dovranno attenersi a quanto previsto dall'art. 51 dello Statuto della Provincia; il mancato rispetto di quanto in esso contenuto comporterà la decadenza secondo le procedure dell'articolo 52.

11. Gli atti di nomina, designazione, e revoca dei rappresentanti della provincia presso gli Enti di cui al precedente comma, qualora non adottati dal Consiglio, devono essere portati a conoscenza del Consiglio nella prima adunanza successiva alla loro adozione.
12. Le persone nominate o designate dalla Provincia ai sensi del comma 1 non possono ricoprire altri incarichi in alcuna società costituita da Enti, Aziende, Consorzi, Istituti, Società ed Organismi vari ai quali partecipa la Provincia. Potrà essere concessa motivata deroga con le procedure di cui al comma 8. Le persone nominate o designate dalla Provincia ai sensi del comma 1 entro il 30 luglio di ogni anno hanno, riguardo alle situazioni patrimoniali, gli stessi obblighi dei Consiglieri Provinciali.

ART. 56

PUBBLICITA' SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSIGLIERI

1. I Consiglieri Provinciali e gli Assessori dell'Amministrazione Provinciale di Oristano sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982 n. 441, secondo le norme del presente capo. Allo stesso obbligo sono soggetti i titolari di cariche direttive di cui al successivo art. 58.

ART. 57

OBBLIGHI AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE IN CARICA

1. I Consiglieri e gli Assessori, entro tre mesi dalla convalida di cui all'articolo 41 T.U. 267/2000, sono tenuti a depositare presso il Segretario Generale della Provincia:
 - a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
 - b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
 - c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione del partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
 - d) certificato di famiglia.

ART. 58

SITUAZIONE PATRIMONIALE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL CONIUGE E DEI FIGLI DEL CONSIGLIERE

1. Il Consigliere, all'atto del deposito di cui al precedente art. 53, è tenuto a rilasciare una ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge, per il quale non sia stata pronunciata la separazione personale di cui all'articolo 150 c.c. e dei figli conviventi. Il predetto adempimento avviene con le stesse modalità e secondo la stessa formula di cui alla lettera a) del precedente art. 53 nonché con il deposito della copia della eventuale dichiarazione separata dei redditi. Il Consigliere è esonerato dall'obbligo di cui al presente articolo, ove il coniuge non separato ed i figli conviventi non vi consentano espressamente.

ART. 59

OBBLIGHI ANNUALI DURANTE LA CARICA

1. Il Consigliere in carica dovrà ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al comma a) del precedente art. 53 determinata nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. Tale obbligo è esteso anche per gli eventuali adempimenti previsti dall'art. 54.

ART. 60

OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DELLA CARICA

1. Il Consigliere, entro tre mesi dalla cessazione della carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, è tenuto a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al comma a) dell'art. 53 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, lo stesso Consigliere è tenuto a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. Tale obbligo è esteso anche agli eventuali adempimenti previsti all'art. 54.

ART. 61

MODULI DELLE DICHIARAZIONI E DEGLI ATTESTATI PATRIMONIALI

1. Le dichiarazioni e gli attestati patrimoniali di cui ai precedenti articoli vengono effettuate sui moduli rilasciati dal Segretario Generale della Provincia .

ART. 62

DIFFIDA AD ADEMPIERE

1. Decorsi i termini previsti dai precedenti art. 53, 55 e 56, il Presidente del Consiglio diffida il Consigliere inadempiente ad adempiere entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa, da notificare a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Se il Consigliere diffidato non adempie nei termini di cui sopra, il Presidente né dà notizia al Consiglio e alla stampa.

ART. 63

REGOLARIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

1. Se il Consigliere ha adempiuto agli obblighi previsti nel presente Regolamento, depositando tuttavia dichiarazioni o documenti irregolari, il Presidente ha facoltà di assegnargli un termine di 60 giorni per la regolarizzazione degli atti. La comunicazione della concessione del termine per la regolarizzazione è fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 64

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEGLI ELETTORI

1. Tutti i Cittadini iscritti nelle liste elettorali della Provincia hanno diritto di conoscere le dichiarazioni e le attestazioni previste agli artt. 53, 54, 55 e 56 del presente Regolamento. Il diritto di cui sopra è esercitato mediante richiesta al Segretario Generale di visione delle dichiarazioni medesime.

ART. 65

OBBLIGHI DEI TITOLARI DI CARICHE DIRETTIVE CONFERITE DALLA PROVINCIA

1. Le disposizioni di cui agli artt. 54, 55 e 56 si applicano:
 - a) Presidenti, ai Vice Presidenti, ai componenti dei Direttivi, ai Direttori Generali, agli Amministratori Delegati di Istituti e di Enti Pubblici, anche economici, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata alla Provincia e che non rivestano la carica di Consiglieri
 - b) Ai Presidenti, ai Vice Presidenti, ai componenti dei Direttivi, agli Amministratori Delegati ed ai Direttori Generali degli Enti o Istituti privati, al cui funzionamento concorra la Provincia, esclusivamente o in concorso con altri Enti Pubblici, in misura superiore al 50% dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di euro 258.228,4 che non rivestano la carica di Consigliere;
 - c) Ai Presidenti, ai Vice Presidenti ed ai componenti dei Direttivi delle aziende ed Istituzioni della Provincia;
 - d) Ai Direttori Generali delle aziende ed istituzioni speciali di cui al precedente comma.